

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO”

STATUTO

INDICE

1. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1
Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 2
Origini

Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4
Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5
Ambito territoriale di intervento

Articolo 6
Soci dell'ASP

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8
Contratti di servizio

Articolo 9
Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II
ORGANI

CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10
Composizione

Articolo 11
Durata

Articolo 12
Funzioni

Articolo 13
Adunanze

Articolo 14
Convocazioni

Articolo 15
Validità delle sedute

Articolo 16
Validità delle deliberazioni

Articolo 17
Maggioranze qualificate

Articolo 18
Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 19
Rimborsi

Articolo 20
Regolamento di funzionamento

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21
Composizione e procedura di nomina

Articolo 22
Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 23
Decadenza e revoca

Articolo 24
Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 25
Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

Articolo 26
Funzioni

Articolo 27
Convocazione

Articolo 28
Partecipazione alle sedute

Articolo 29
Validità e svolgimento delle sedute

Articolo 30
Presidente

Articolo 31
Indennità e rimborsi spese

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32
Composizione e funzionamento

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33
Deliberazioni

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 34
Nomina e trattamento

Articolo 35
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36
Principi

Articolo 37
Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 38
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 39
Personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40
Patrimonio

Articolo 41
Sistema informativo contabile

Articolo 42
Piano programmatico

Articolo 43
Spese in economia

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44
Servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI

Articolo 45
Controversie

Articolo 46
Modifiche statutarie

Articolo 47
Durata e fusioni

Articolo 48
Norma di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata "ASP", nasce dalla trasformazione delle IPAB "Fondazione S. Paolo e S. Geminiano" e "Patronato pei Figli del Popolo", entrambe di Modena, ed assume la denominazione "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano".
2. L'ASP ha sede legale in Modena, Via Sant'Orsola n. 52.
3. L'ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano" è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 996 del 30.06.2008, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 2

Origini

1. L'IPAB "Fondazione San Paolo e San Geminiano", che derivava dalla fusione delle IPAB "Pio Istituto Orfanelle di Modena detto Istituto S Geminiano", riconosciuto giuridicamente con RD. 31/5/1877 n.1609 e "Educatario Provinciale San Paolo" fondato dal Duca Francesco IV con atto del 7.1.1815, trasferito in gestione alla Provincia di Modena con R.D. 01/10/1865 ed eretto in Ente morale con Decreto 30/4/1871, aveva quale scopo statutario "di offrire supporti educativi, relazionali e sociali ed un ambiente di vita adeguato a minori della prima infanzia e in età di scuola dell'obbligo, che necessitano di interventi integrativi o sostitutivi di funzioni familiari compromesse, nella prospettiva di un rientro nella famiglia di origine, di un affido familiare o di adozione".
1. L'IPAB "Patronato pei Figli del Popolo", istituito in Modena nel Gennaio 1874 ed eretto in Ente morale con RD 1.4.1886, aveva in origine "lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica e all'istruzione dei fanciulli poveri, orfani dei genitori od almeno di uno di essi, o abbandonati". Successivamente l'I.P.A.B. assunse lo scopo, in stretto collegamento con la famiglia o con chi ne ha la tutela legale, di tutelare, promuovere, valorizzare e sostenere i minori, residenti nel Comune di Modena, in condizione di disagio sociale, offrendo interventi educativi, di accoglienza, di socializzazione e di sostegno ai percorsi relazionali e scolastici dei ragazzi stessi, garantendo ai minori, tramite progetti

personalizzati, un adeguato programma di assistenza, educazione, vigilanza e tutela nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale.”

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, dai successivi atti regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti a minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona del Comune di Modena – Distretto di Modena e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - c) sostegno all'educazione ed all'armonico sviluppo psico- fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per

la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Comune di Modena.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. E' socio dell'ASP il seguente Ente pubblico territoriale: Comune di Modena.
2. Sono inoltre soci dell'ASP i seguenti Enti privati, già presenti al momento della trasformazione nel Consiglio di Amministrazione delle IPAB indicate all'articolo 1:
 - a) Arcidiocesi di Modena-Nonantola;
 - b) Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con un rappresentante nominato congiuntamente.
3. Il Comune di Modena, a cui viene attribuito l'85% delle quote, definisce con apposito atto i seguenti aspetti:
 - a) i servizi e le attività conferiti all'ASP, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - b) i beni patrimoniali conferiti, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
4. La rappresentanza dei soci di cui al comma 2 è definita complessivamente nel 15% del totale delle quote ed è ripartita tra loro come segue:
 - a) Arcidiocesi di Modena-Nonantola : 7,5%
 - b) Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: 7,5%
5. L'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, delle norme poste a garanzia di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte del socio Ente pubblico territoriale è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di verifica sulla qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco del Comune di Modena o da suo delegato, a cui è assegnata la quota di rappresentanza fissata all'articolo 6, comma 3 dello Statuto. All'Assemblea dei soci partecipano inoltre il legale rappresentante del socio indicato all'art. 6, comma 2, lettera a), o suo delegato, ed il rappresentante dei soci indicati all'art. 6, comma 2, lettera b), nominato congiuntamente dagli stessi; a ciascuno di essi è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4.
2. La delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Modena deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità della carica di Sindaco del Comune di Modena o nella legale rappresentanza di altri soci.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP, ed opera al fine di garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali. Svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
- e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, secondo le modalità indicate al paragrafo 3 della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
- i) nomina nel proprio seno il Presidente;
- j) definisce con atti motivati, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- k) approva il piano di rientro ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio;
- l) nomina la terna arbitrale di cui al successivo art. 45 del presente Statuto, nel rispetto del proprio regolamento di funzionamento.
- m) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Adunanze

La disciplina delle adunanze è contenuta nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14

Convocazioni

La disciplina delle convocazioni è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 90% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti almeno tre rappresentanti degli Enti soci.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno due soci.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 90% delle quote di partecipazione:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) proprio Regolamento di funzionamento
 - f) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal componente dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Modena. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al nuovo Sindaco del Comune di Modena.

Articolo 19

Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n.12 del 2013 non possono essere erogati compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate per la partecipazione all'assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Assemblea.

Articolo 20

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 componenti, di cui un numero non superiore a 2 per ciascun sesso, scelti tra persone in possesso di specifica e adeguata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, con particolare riferimento ai servizi alla persona. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge a scrutinio palese e con la maggioranza qualificata di almeno 2 voti su 3 nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23.

Articolo 22

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 23

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due componenti contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3, dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 24

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora si tratti di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 25

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 26

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del direttore;
 - e) il proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai soci sulla base delle quote di partecipazione;
 - g) assegna obiettivi e risorse al Direttore per la gestione operativa e verifica l'andamento quali-quantitativo delle attività.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale e l'adozione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 38.

Articolo 27

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di 1 consigliere di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 28

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 29

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 30

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare all'esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione può spettare, se deciso dall'Assemblea dei soci con atto motivato che tiene conto della complessità gestionale dell'Azienda, un'indennità di carica secondo quanto stabilito dalla disciplina regionale;
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza, se deciso dall'Assemblea dei soci con atto motivato che tiene conto della complessità gestionale dell'Azienda, secondo quanto stabilito dalla disciplina regionale.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'organo di revisore contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi, indicata dall'Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. All'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33

Deliberazioni

1. I bilanci, gli atti di programmazione e i regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune di Modena per giorni 10 consecutivi successivi alla loro approvazione.

2. Per le modalità di pubblicizzazione dei documenti contabili si osservano le disposizioni regionali vigenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 34

Nomina e trattamento economico

1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, con particolare riguardo a un'adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 35

Attribuzioni

1. Il direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei soci ed agli altri organi di governo.

2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.
3. Il regolamento di organizzazione definisce dettagliatamente le funzioni ed i compiti del direttore.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. All'ASP si applicano le norme vevoli per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché le disposizioni statali e regionali in materia di finanza pubblica ed i principi di contenimento della spesa, e le norme statali previste per gli enti pubblici quali, ad esempio, quelle in materia di anticorruzione e trasparenza. L'Assemblea dei soci dell'ASP, titolare delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Azienda, esercita le proprie funzioni dando all'organo di gestione indirizzi sul rispetto del complesso di norme sopra richiamate.
3. L'attività dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 38

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39.

Articolo 39 *Personale*

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m..
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

5. TITOLO IV *PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE*

Articolo 40 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 41

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 42

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 43

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44 Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Articolo 45 Controversie

1. Nel caso di controversie tra soci sull'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto non risolte, ci si avvarrà di una terna arbitrale nominata dall'Assemblea dei Soci, come dal precedente art. 12, lettera l), al fine di risolvere la questione, al cui giudizio i soci sono tenuti ad attenersi.

Articolo 46 Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47 Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'ASP "Patronato dei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano" adotta la

deliberazione di fusione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea dei soci, che rappresentino almeno il 90% delle quote.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, si dispone in merito alla devoluzione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del patrimonio in capo agli enti soci od alle forme pubbliche di gestione costituite in ambito distrettuale. Il patrimonio è trasferito con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari dell'ASP estinta.

Articolo 48

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.